



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO BERRINO	Presidente
Dott. ROSSANA MANCINO	Consigliere
Dott. LUIGI CAVALLARO	Consigliere-Rel.
Dott. ALESSANDRO GNANI	Consigliere
Dott. LUCA SOLAINI	Consigliere

Oggetto:

PREVIDENZA

ALTRO

Ud.23/03/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20332/2021 R.G. proposto da:

FORTUNATO, rappresentato e difeso dall'avvocato

-ricorrente-

contro

I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati

;

-controricorrente-

avverso l'ordinanza n. 3385/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA depositata il 11/02/2021 R.G.N.14055/2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con ordinanza n. 3385 del 2021, questa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da

avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, che aveva solo parzialmente accolto la sua domanda di ripristino della rendita da infortunio sul lavoro, e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INAIL;



che avverso tale pronuncia

ricorso per revocazione per avere questa Corte disposto la sua
condanna alle spese nonostante che nel ricorso per cassazione si
desse atto dell'avvenuto deposito della dichiarazione di esonero di
cui all'art. 152 att. c.p.c.;

che l'INAIL ha resistito con controricorso;

che, non rilevando un'ipotesi d'inammissibilità del ricorso per
revocazione, la Sesta sezione civile di questa Corte ha rimesso la
causa a questa Sezione Lavoro con ordinanza n. 19703 del 2022;

che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 23.3.2023, il
Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni
sessanta (articolo 380-*bis*.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico motivo, il ricorrente domanda la revocazione
dell'ordinanza n. 3385 del 2021 per errore di fatto nella parte in cui
questa Corte ha disposto la sua condanna alla rifusione delle spese
di lite senza avvedersi che sia nelle conclusioni del ricorso per
cassazione, sia nel fascicolo di ufficio, era presente la dichiarazione
di esonero dal pagamento delle spese processuali di cui all'art. 152
att. c.p.c.;

che va preliminarmente disatteso l'avviso, pure espresso da questa
Corte, secondo cui l'omessa valutazione della dichiarazione resa
nelle forme di cui all'art. 152 att. c.p.c., cui sia seguita una condanna
alle spese, sarebbe emendabile attraverso il rimedio della correzione
dell'errore materiale, nel quale, eventualmente, potrebbe essere
convertito il ricorso per revocazione (così Cass. nn. 14520 del 2021,
8939 e 29081 del 2022 nonché, da ult., Cass. n. 35736 del 2022);
che, al riguardo, pur potendo convenirsi con l'indirizzo dianzi cit. nel
rilievo secondo cui, in presenza dell'anzidetta dichiarazione, la
statuizione del giudice sulla regolazione di spese avrebbe un
contenuto sostanzialmente obbligato (cfr. in tal senso da ult. Cass.
n. 22110 del 2022, dove la precisazione che è semplicemente il fatto



del possesso di un reddito al di sotto di una certa soglia che è costitutivo dell'esonero), non reputa il Collegio che possa condividersi l'ulteriore affermazione secondo cui l'esperimento in casi come quello di specie del rimedio della correzione troverebbe fondamento nella più evoluta nozione di errore materiale, quale delineata dalle Sezioni Unite di questa Corte con le pronunce nn. 16415 del 2018 e 12210 del 2022;

che, con riguardo alla prima delle due pronunce cit., le Sezioni Unite, pur dando atto di un'evoluzione dottrinarie e giurisprudenziale volta risolvere la nozione di errore materiale in un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione nel provvedimento, hanno nondimeno rimarcato che tale difetto dev'essere evincibile dal confronto fra la parte inficiata dall'errore e le considerazioni contenute nella motivazione, dovendo potersi dedurre che tale errore è dovuto ad una svista o a una disattenzione (cfr. Cass. S.U. n. 16415 del 2018, cit., in motivazione);

che, coerentemente con tale premessa, la possibilità di emendare con il procedimento di correzione l'omessa indicazione nella parte dispositiva della sentenza degli importi liquidati a carico della parte soccombente è stata circoscritta dalla pronuncia cit. all'evenienza che la parte motiva della sentenza contenga la statuizione che pone le spese a carico del soccombente, solo in tal caso l'omissione degli importi nella parte dispositiva potendo risolversi in un'operazione tecnico-esecutiva da realizzare sulla scorta di presupposti e parametri oggettivi fissati dalla legge e, dunque, in un'attività di carattere meramente materiale;

che, in continuità con tali assunti, Cass. S.U. n. 12210 del 2022, parimenti cit., ha ribadito che nella nozione di errore materiale va ricompreso quello che colpisce la manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale, non già quello che riguarda la formazione di quella volontà, dal momento che l'erroneità del deciso



per effetto di un'errata percezione delle risultanze di fatto costituisce invece errore tipicamente revocatorio;

che, tanto premesso, appare indubitabile che, nel caso di specie, in cui questa Corte ha adottato sia in parte motiva che in parte dispositiva una statuizione di condanna alle spese di lite senza avvedersi che sia nelle conclusioni del ricorso per cassazione, sia nel fascicolo di ufficio, era presente la dichiarazione ex art. 152 att. c.p.c. ai fini dell'esonero del ricorrente dal pagamento delle spese processuali, si verta in ipotesi di errore revocatorio, essendo la statuizione di condanna frutto di un errore di percezione (di una svista) circa il contenuto del ricorso per cassazione e della dichiarazione ad esso allegata (cfr. per un caso analogo Cass. n. 29536 del 2022);

che, non essendo parimenti dubbio che l'errore sia stato decisivo in relazione al regolamento delle spese di lite e che il fatto non costituisca un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, l'ordinanza impugnata deve essere revocata, previo accoglimento del motivo, quanto al regolamento delle spese di lite, le quali ultime, in questa sede rescissoria, devono essere dichiarate non dovute ex art. 152 disp. att. c.p.c.;

che le spese del giudizio di revocazione, liquidate e distratte come da dispositivo, vanno poste a carico dell'INAIL;

P. Q. M.

La Corte accoglie il motivo, revoca l'ordinanza n. 3385 del 2021 di questa Corte di cassazione in ordine alle statuizioni sulle spese di lite e, decidendo in sede rescissoria sul ricorso n. 14055/2019, limitatamente a tale capo, dichiara che nulla è dovuto da

per spese processuali. Condanna l'INAIL alla rifusione delle spese processuali di questo giudizio che si liquidano in € 1.200,00, di cui € 1.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, disponendone la



distrazione in favore dell'Avv. Mauro Dalla Chiesa, **dichiaratosi**
antistatario.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 23.3.2023.

IL PRESIDENTE

Umberto Berrino

